

ITALIANI SENZA NORMA COSTRETTI A GUARDARE ALL'ESTERO

di **Angelo Busani**

Se in Svizzera l'emanazione di una legislazione inerente ai trust sta giungendo al traguardo, in Italia siamo completamente al palo. In più occasioni, dalla fine degli anni '90 in avanti, è parso che si fosse giunti a un passo dall'approvazione di progetti di legge tempo per tempo presentati in Parlamento, ma si è poi sempre tutto risolto in un nulla di fatto.

Qualcuno malevolmente potrebbe dire che forse è anche meglio che in Italia una legge non ci sia, stanti la scarsità tecnica con la quale il legislatore ha affrontato tematiche affini e, quindi, il rischio che si tratti poi di gestire una disciplina scritta frettolosamente, incompleta o difficilmente interpretabile: si allude al vincolo di destinazione introdotto nell'articolo 2645-ter del Codice civile dal Dl

273/2005, alla disciplina del patto di famiglia (varata con legge 5/2006) e alla legge 112/2016 sul "dopo-di-noi".

Da notare che anche l'affine materia dell'attività svolta dalle società fiduciarie è praticamente priva di regolamentazione, a parte le scarse norme della legge 1966/1939 e del regio decreto 239/1942. Quindi, tanto meglio sarebbe tenersi la situazione così com'è, regolata dalla Convenzione dell'Aja (che, comunque, essendo stata ratificata, è anche una legge interna italiana) e dalla legge caso per caso prescelta nell'atto istitutivo del trust: la legge di Jersey del 1984 è quella più gettonata (per ragioni di abitudine, per la sua flessibilità e perché scritta in un facilmente comprensibile "inglese commerciale"), incalzata dalla legge di San Marino, di facile utilizzo perché scritta in italiano da

mano tecnica e navigata ma di utilizzo un po' fastidioso perché presuppone l'operatività di istituzioni sanmarinesi, e poi chi ne ha più ne metta: Bahamas, Guernsey, British Virgin Islands, Cayman, Malta, Israele, Nuova Zelanda oppure la legge inglese oppure di qualche Stato federato negli Usa. Qualcuno si spinge alla Trust law of people's Republic of China del 2001. Beninteso, se mai l'Italia avrà una legge, verrà comodo utilizzarla, ma nulla impedirà di utilizzare la legge di ogni altro Paese che abbia disciplinato il trust, Svizzera compresa, a questo punto.

L'immobilismo del legislatore civilistico circa l'introduzione di una regolamentazione organica del trust non è stato smosso nemmeno in quelle occasioni nelle quali il legislatore stesso si è occupato settorialmente di trust: ad esempio,

quando nell'articolo 73 Dpr 917/1986, è stato introdotto il trust come soggetto passivo Ires, quando il trust è stato osservato nella legislazione antiriciclaggio (nel Dlgs 231/2007 la parola "trust" compare 32 volte) e quando il trust è stato considerato dalla predetta legge 112/2016 sul "dopo-di-noi" che, allo stato, è dunque l'unica normazione (con rilevanza civilistica) in tema di trust che il legislatore italiano ha inteso adottare. Si tratta del trust preordinato (ove ricorrono determinati presupposti, prescritti dalla legge) a perseguire l'obiettivo di tutelare un soggetto disabile per il tempo in cui i suoi familiari non siano più in grado di provvedere alla sua cura e assistenza.

Il legislatore, in tal caso, ha considerato che, per tutto il tempo in cui siano in vita, è plausibile immaginare che i familiari del

disabile se ne prendano cura; e che, in relazione al tempo successivo al decesso dei familiari del disabile, invece, non può aversi garanzia che l'incapace continui a ricevere, senza soluzione di continuità, l'assistenza e la cura che gli necessitano.

Attendendo, l'eventuale discesa in campo del legislatore civilistico, senz'altro più breve sarà l'attesa (anzi, l'evento dovrebbe essere imminente) dell'agenzia delle Entrate che, sospinta da centinaia di sentenze di merito e legittimità, ha dovuto infine cambiare il suo orientamento del 2007-08 sulla tassazione della dotazione del trust, non più "in entrata", ma "in uscita". La bozza di circolare contenente il revirement è stata messa in consultazione l'11 agosto fino al 30 settembre 2021. Sono quindi maturi i tempi per la versione definitiva.